



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 4 GIUGNO 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 19,40 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			<u>presenti</u>	<u>Assenti</u>
1.	GIURLANI ORESTE	X		10.	GROSSI GIANFRANCO	X	
2.	CATOLA MARCO	X		11.	NATALI GABRIELLA	X	
3.	DI VITA MAURIZIO	X		12.	BRIZZI VITTORIANO	X	
4.	GUERRI MARCO		X	13.	BISCIONI LUCA	X	
5.	GUIDI LUCIA		X	14.	FRANCESCHI OLIVIERO	X	
6.	INCERPI VALENTINA	X		15.	PIERACCINI GIANPAOLO		X
7.	NANNI VALERIA	X		16.	MORINI ANGELO	X	
8.	NICCOLAI MARCO	X		17.	VARANINI PAOLO	X	
9.	RUFINO ANNAMARIA		X				

Presiede la seduta il **Presidente** Vittoriano Brizzi ed assiste il **Segretario Generale** Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/11, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria:
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/11;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO ALTRESÌ :

- che ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;
- che ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria si applica :
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposti dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui al medesimo elenco ISTAT anche quando concessi da questi ultimi (CD e IAP) in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione è condizionata al possesso dei terreni da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola. Il possesso da parte di un soggetto diverso da CD o IAP non dà diritto all'esenzione.

CONSTATATO che il Comune di Pescia è classificato Comune Parzialmente Montano come risultante dall'elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;
- al fine di semplificare al massimo il quadro degli adempimenti tributari in capo ai cittadini, anche in vista delle modifiche normative al quadro della fiscalità locale di prossima introduzione, in data odierna il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 43 ha stabilito l'azzeramento delle aliquote relative alla TASI per tutte le fattispecie impositive ai fini IMU;
- per assicurare comunque l'invarianza di gettito per l'Ente e la puntuale tenuta degli equilibri di Bilancio, le aliquote IMU per le medesime fattispecie di cui sopra vengono incrementate in misura pari alle corrispondenti aliquote TASI vigenti nell'anno 2014 per le medesime tipologie impositive;

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

- gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);
- è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 31 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

VISTO il decreto 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, relativo all'assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli, pubblicato in gazzetta ufficiale (serie generale n.284 del 6 dicembre 2014 - suppl. ordinario n. 93);

VISTO il D.L. 4/15, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 34 che detta la disciplina delle esenzioni per i terreni montani e parzialmente montani da applicare a decorrere dall'anno 2015;

RITENUTO di dover stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/11 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9	6 per mille
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C/1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"	9,6 per mille
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica	8,6 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione	10,3 per mille
Terreni agricoli	8,6 per mille
Terreni agricoli posseduti da soggetti non CD e non IAP, concessi in comodato o in affitto a CD o IAP	7,6 per mille
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra	10,6 per mille

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/06 (finanziaria 2007), in base al quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento... omissis...";
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/00 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. del 12/05/15 che ha ulteriormente differito al 30/07/15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data **3 giugno 2015** dalla Commissione Consiliare "**Affari Istituzionali e Bilancio**";

VISTA la Delibera di G.C. n. 37 del 25/02/14 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile I.U.C.;

VISTI i pareri di: regolarità tecnica resi dal Funzionario Responsabile dell' A.O. Entrate Comunali espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio 4 - Gestione delle Risorse espresso ai sensi dell'art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13) e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio 4 - Gestione delle Risorse, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/00, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione;

STANTE L'URGENZA di provvedere, se ne propone l'immediata esecutività con successiva e separata votazione;

CON VOTI 9 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Biscioni, Franceschi, Morini e Varanini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. - da applicare a decorrere dall'anno 2015:

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/11	6 per mille
---	-------------

classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9	
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C/1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"	9,6 per mille
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica	8,6 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locatate con regolare contratto di locazione	10,3 per mille
Terreni agricoli	8,6 per mille
Terreni agricoli posseduti da soggetti non CD e non IAP, concessi in comodato o in affitto a CD o IAP	7,6 per mille
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra	10,6 per mille

2. Di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.
3. Di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/13.
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 9 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Biscioni, Franceschi, Morini e Varanini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE PROPONENTE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia

26/5/15

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
A.O. ENTRATE COMUNALI**

Rag. Ornella Borelli

PARERE DEL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole.

Pescia

26/05/15

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE RISORSE**

Dot.ssa Antonella Bugliani

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

☒ **ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

☐ **ESPRIMO PARERE NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi ed osservazioni:

Pescia

26/05/15

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE RISORSE**

Dot.ssa Antonella Bugliani

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole in ordine alla legalità dell'atto.

Pescia

4 GIU. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Claudio Fraga